

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

L'accreditamento dei Servizi per il lavoro dell'Emilia Romagna

Sommario

- 1. Orientamenti**
- 2. Requisiti generali**
- 3. Requisiti dei soggetti**
 - 3.1 Requisiti di ammissibilità**
 - 3.2 Requisiti di accreditamento**
 - 3.2.1 Requisiti strutturali operativi**
 - 3.2.2 Requisiti relativi al personale**
 - 3.2.3 Sistema di relazioni**
 - 3.2.4 Requisiti di efficacia**

1. ORIENTAMENTI

Il sistema di Accreditamento dei servizi della Regione Emilia Romagna è definito tenendo conto delle norme e dei programmi regionali, e in particolare della LR 17/2005 e ssmm, della LR 14/2015 e del “Patto per il lavoro” 2015. Il sistema è inoltre coerente con quanto definito dal D.lgs 276/2003 e ssmm, dal D.lgs 150/2015 e dalle norme relative all’inserimento lavorativo dei disabili. In base alla evoluzione che potrà verificarsi nella normativa nazionale, al presente sistema saranno apportate, previa concertazione in sede di Commissione Regionale Tripartita, le modifiche opportune.

Attraverso l’accreditamento dei soggetti privati la Regione persegue l’obiettivo di ampliare e qualificare l’offerta di servizi per il lavoro per cittadini e imprese garantendo prestazioni che siano:

- **acquisibili** nei tempi/ modi previsti dalle norme vigenti o da specifici standard che la Regione potrà definire;
- **accessibili** in ragione dei luoghi in cui vengono erogate e delle modalità organizzative con cui vengono proposte;
- **appropriate** rispetto alle domande e ai bisogni dell’utenza.

Per erogare i servizi nelle modalità prima indicate è necessario che i soggetti che si accreditano siano:

- **Solidi e affidabili**
- In grado di fornire **un’offerta di prestazioni-misure: completa, ampia e diversificata; erogata stabilmente e con modalità flessibili; presente in tutto il territorio regionale; coerente con le caratteristiche del Mercato del Lavoro e delle risorse del territorio**
- In condizione di impegnare **professionalità adeguate, diversificate, aggiornate**

Il dispositivo di “Accreditamento” è definito in riferimento alle “Prestazioni” erogabili dai servizi per il lavoro in Emilia Romagna delineate nel documento “Le prestazioni dei servizi per il lavoro-ottobre 2016.

I soggetti che si accreditano possono realizzare “Prestazioni” individuate all’interno dell’elenco riportato nel documento citato assicurandone l’attuazione secondo le componenti lì descritte.

Le Prestazioni realizzabili dai soggetti che si accreditano sono aggregate all’interno di “Aree di accreditamento” nella modalità seguente:

- **“Area di accreditamento 1”**. Comprende le seguenti prestazioni:

Prestazioni per le persone: Erogazione di informazioni, Incontro domanda/offerta di lavoro; Consulenza e promozione della mobilità professionale; Accompagnamento al lavoro e alla formazione; Consulenza e accompagnamento all’avvio di impresa/ autoimpiego; Consulenza orientativa; Formalizzazione e certificazione delle competenze.

Prestazioni per i datori di lavoro: Erogazione di informazioni; Consulenza e supporto alla soddisfazione del fabbisogno professionale; Incontro domanda/offerta di lavoro.

“Area di accreditamento 2”. Comprende le seguenti prestazioni:

Prestazioni per le persone: Supporto all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili

Il dispositivo di accreditamento prevede **“Requisiti generali di sistema”** e **“Requisiti dei soggetti”** secondo l’articolazione di seguito descritta.

2. REQUISITI GENERALI

I “Requisiti generali” del sistema riguardano:

- **la tipologia di soggetti**
- **l’offerta resa disponibile**
- **la relazione soggetti-prestazioni**
- **il numero di sedi disponibili.**

Di seguito la specificazione dei requisiti richiesti.

- **Tipologia di soggetti**

Possono essere accreditati i soggetti autorizzati all’attività di intermediazione, a livello nazionale o regionale, in base al D.lgs 276/2003 e ssmm..

L’accreditamento deve essere richiesto da organismi giuridicamente autonomi che intendano organizzare ed erogare prestazioni per il lavoro finanziate con risorse pubbliche nel territorio regionale.

I soggetti accreditati andranno a comporre la «Rete attiva per il lavoro» accanto ai Centri per l’Impiego pubblici e ai soggetti autorizzati i quali, anche nel caso in cui non fossero accreditati, potranno comunque realizzare le attività per le quali hanno ottenuto l’autorizzazione.

- **Offerta resa disponibile**

L’accreditamento viene rilasciato per la realizzazione delle seguenti prestazioni:

Prestazioni per le persone -Prestazioni standard: Erogazione di informazioni, Incontro domanda/offerta di lavoro, Consulenza e promozione della mobilità professionale, Accompagnamento al lavoro e alla formazione, Consulenza e accompagnamento all’avvio di impresa/ autoimpiego, Consulenza orientativa, Formalizzazione e certificazione delle competenze.

Prestazioni per le persone - Prestazioni per l’inserimento lavorativo e l’inclusione: Supporto all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili,

Prestazioni per i datori di lavoro: Erogazione di informazioni, Consulenza e supporto alla soddisfazione del fabbisogno professionale, Incontro domanda/ offerta di lavoro

- **Relazione soggetti-prestazioni**

I soggetti vengono accreditati per la realizzazione di tutte le «Prestazioni standard» per le persone e di tutte le «Prestazioni per datori di lavoro» (**Area 1 di Accredimento**) e/o per la realizzazione delle «Prestazioni per l’inserimento lavorativo e l’inclusione» (**Area 2 di Accredimento**).

- **Numero di sedi disponibili**

I soggetti che si accreditano per l'attuazione delle prestazioni previste **nell'Area 1 di accreditamento** devono disporre almeno di **9 sedi operative** in Emilia Romagna. Ciascuna sede deve essere collocata in un territorio diverso, corrispondente agli ambiti territoriali di competenza delle ex province.

In fase di prima attuazione, **e cioè fino al 30 06 2018**, le sedi operative di cui il soggetto che si accredita deve disporre sono almeno 5, ciascuna delle quali deve essere collocata in un territorio diverso corrispondente agli ambiti territoriali di competenza delle ex province.

I soggetti che si accreditano per l'attuazione delle prestazioni previste nell'**Area 2 di accreditamento** devono disporre almeno di **1 sede operativa** per ogni ambito distrettuale dell'Emilia Romagna, di cui alle DGR 1229/2016 e DGR 1230/2016, in cui intendono accreditarsi assicurando la prossimità all'utente nell'erogazione delle attività comprese nelle prestazioni assegnate

3. REQUISITI DEI SOGGETTI

I “Requisiti dei soggetti” si distinguono in:

- **Requisiti di ammissibilità**

Sono richiesti a tutti i soggetti, indipendentemente dall’ambito di accreditamento e consistono in: requisiti giuridici, requisiti economici, requisiti finanziari, requisiti, patrimoniali, requisiti di interconnessione informativo-informatica.

- **Requisiti per l’accreditamento**

Sono specifici per ciascuna Area di accreditamento e consistono in: requisiti strutturali-operativi, requisiti relativi al personale, requisiti relativi alle relazioni con il territorio, requisiti di efficacia.

Di seguito la specificazione dei requisiti richiesti.

3.1 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

- **Requisiti giuridici**

Sono accreditabili i soggetti giuridici che hanno come finalità prevalente la realizzazione di servizi per il lavoro analoghi a quelli delineati nelle «Prestazioni per il lavoro» della Regione Emilia-Romagna.

Sono accreditabili sia soggetti giuridici «**singoli**» che aggregati nella forma di «**associazione**» o «**contratto di rete**»: in caso di soggetti aggregati, i titolari dell'accREDITAMENTO sono rispettivamente "l'associazione" ovvero il soggetto capofila del "contratto di rete".

Tutti i soggetti componenti l'associazione o il contratto di rete devono essere in possesso dell'autorizzazione all'intermediazione di lavoro. I soggetti aggregati con «contratto di rete» possono essere accreditati fino al 30/06/2018 data oltre la quale il contratto di «rete» dovrà evolvere in una specifica forma giuridica di natura associativa, consortile o societaria, quest'ultima anche in forma cooperativa o consortile. Rispetto al termine sopraindicato si fa presente che la Delibera di Giunta regionale n. 186 del 04/02/2019 ha prorogato *“i termini della fase di prima attuazione delle disposizioni in materia di accREDITAMENTO dei soggetti per i servizi per il lavoro fino alla data di approvazione, con proprio atto, delle nuove disposizioni in materia.”*

Ai fini dell'accREDITAMENTO tale specifica forma giuridica, costituendo di fatto una evoluzione dei contratti di rete, non sarà considerata nuova ma potrà avvalersi dei requisiti maturati e dell'esperienza compiuta in quella forma di aggregazione.

Sono inoltre accreditabili i consorzi e le società consortili già autorizzati all'intermediazione di lavoro. Nel caso di questi soggetti, l'autorizzazione all'intermediazione di lavoro è richiesta anche per le strutture consorziate qualora queste concorrano alla produzione dei requisiti richiesti per l'accREDITAMENTO.

Per tutte le tipologie di soggetti giuridici citati (soggetti singoli, associazioni, soggetti aggregati con contratto di rete, consorzi e società consortili), la finalità prevalente deve essere indicata nello Statuto ed essere desumibile dai dati di bilancio.

Nel caso degli enti di formazione, nei servizi analoghi considerati per il computo delle attività prevalenti vengono comprese le attività formative in quanto costitutive di misure di politica attiva per il lavoro.

Nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, è richiesta la presenza di distinte divisioni operative dedicate all'attuazione delle prestazioni per il lavoro, gestite con strumenti di contabilità analitica tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali-organizzativi specifici. La presenza di distinte divisioni operative con il medesimo requisito della contabilità analitica specifica è richiesta anche in relazione alle due aree di accREDITAMENTO nel caso in cui uno stesso soggetto si candidi per entrambe.

E' richiesta l'affidabilità e onorabilità del soggetto giuridico e delle persone fisiche ai sensi della vigente normativa antimafia.

- **Requisiti economici**

I soggetti che intendono accreditarsi devono rendere pubblici i propri bilanci e dare particolare visibilità, nei bilanci stessi, di alcune poste. In particolare:

- Operazioni con parti correlate (art. 2427 comma 1 n° 22 bis) : devono essere fornite in nota integrativa, se rilevanti e non concluse a condizioni di mercato, le operazioni con parti correlate precisando l'importo, la natura del rapporto ed ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio. Per "parti correlate" si intendono i soci, le controllanti, le collegate, le controllate, i fondi pensionistici dei dipendenti, i dirigenti con responsabilità e gli stretti familiari.
- Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale (art. 2427 comma 1 n° 22 ter) : a conclusione della Nota Integrativa, occorre fornire una adeguata informativa in merito alle c.d. "operazioni fuori bilancio". Fra le operazioni "fuori bilancio" la Direttiva Comunitaria ha individuato alcune quali : ripartizione di rischi e benefici derivanti da un contratto, accordi combinati di vendita e riacquisto, beni impegnati, contratti di leasing operativo, titolarizzazione tramite di entità non registrate tramite distinte società, outsourcing ed altre operazioni analoghe.
- Sempre in nota integrativa andrà indicata la ripartizione del Valore della Produzione fra Finanziamento Pubblico regionale rispetto al resto (Mercato ed altri finanziamenti pubblici). Dovrà pertanto essere allegato il modulo relativo alla distribuzione del valore della produzione così come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 201/2022 e ss.mm.ii.

I soggetti che si accreditano devono inoltre:

- trasmettere il bilancio in formato elettronico XBRL - "*EXtensible Business Reporting Language*" - **in forma non abbreviata** in ragione della necessità di avere un maggior dettaglio delle posizioni debitorie e creditorie, per esigenze di standardizzazione e poter effettuare agevolmente le elaborazioni previste per il monitoraggio.
- avere un **organo di controllo**, collegio sindacale/sindaco unico o revisore contabile con il compito di relazionare sulla attendibilità di bilancio; tale organo di controllo, composto da professionisti iscritti nello specifico Registro dei Revisori Contabili, è tenuto nel corso dell'esercizio ad effettuare, per obbligo di legge, specifici controlli trimestrali sulla tenuta della contabilità, sulla regolarità e correttezza delle procedure e scritture contabili, sul corretto adempimento degli obblighi tributari e previdenziali nonché ad attestare la correttezza e la veridicità del bilancio esprimendo un giudizio come previsto dalle procedure di revisione. Ciò significa, per gli Organismi che non dispongono già di un organo di controllo (collegio sindacale, sindaco unico o revisore contabile) per legge o per scelta, l'obbligo di nominare un Revisore Contabile così come previsto agli artt. 2409 bis e 2477 del Codice Civile.

In particolare, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 201/2022 e ss.mm.ii.:

- Il bilancio d'esercizio deve essere redatto in forma obbligatoria, in conformità alle normative europee quando richiesto dalle norme civilistiche, secondo la IV Direttiva CEE (Dir. CEE 660/78) e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio. Tali principi di chiarezza, verità e correttezza costituiscono un sistema di riferimento generale e sono stati recepiti dall'ordinamento italiano nell'art. 2423 del Codice Civile.
- L'Organismo richiedente deve disporre del bilancio di esercizio approvato con riferimento ad almeno due intere annualità.

- **Requisiti finanziari**

I soggetti che intendono accreditarsi devono mantenere gli indici di bilancio di seguito individuati entro le soglie minime previste (almeno 3 su 4 entro la soglia prevista):

- Indice di Disponibilità Corrente $\geq 1,10$
- Durata media dei crediti ≤ 200
- Durata media dei debiti ≤ 200
- Incidenza degli Oneri Finanziari $\leq 3\%$

Definizione e calcolo degli indici sopra individuati:

- **Indice di Disponibilità Corrente:** è un indice di equilibrio finanziario e risponde alla domanda se con le attività correnti previste in entrata entro l'anno si riesce a fare fronte alle passività richieste entro l'anno; indica il rapporto fra il totale dell'Attivo Circolante (escludendo i soli crediti con scadenza oltre i 12 mesi) aumentato dei ratei e risconti attivi relativi all'esercizio successivo e il totale dei Debiti (escludendo quelli con scadenza oltre i 12 mesi) aumentato dei ratei e risconti passivi relativi all'esercizio successivo.

Viene calcolato nel modo seguente:

Totale Attivo Circolante (esclusi crediti con scadenza oltre 12 mesi) + Ratei / Risconti Attivi (relativi all'esercizio successivo)

Totale Debiti (esclusi quelli con scadenza oltre 12 mesi) + Ratei / Risconti Passivi (relativi all'esercizio successivo)

Valore soglia: $\geq 1,10$

- **Durata media dei crediti:** il valore di tale indicatore viene espresso in "giorni" (velocità media di smobilizzo) e fornisce una informazione sul tempo medio necessario per rendere liquido il ciclo produttivo (durata del ciclo monetario).

Viene calcolato nel modo seguente:

Crediti di gestione

x 365

Valore della Produzione (Area A del Bilancio Civilistico)

Per "crediti di gestione" si intendono tutti i crediti dell'attivo circolante (a breve) + Rimanenze (Servizi in Corso) - Acconti ricevuti.

Valore soglia: ≤ 200

- **Durata media dei debiti:** il valore di tale indicatore viene espresso in “giorni” (velocità media di smobilizzo) e fornisce una informazione sul tempo medio necessario per rendere liquido il ciclo produttivo (durata del ciclo monetario).

Viene calcolato nel modo seguente:

Debiti di Gestione

_____ x 365

Costo della Produzione (Area B)

Per “debiti di gestione” si intendono tutti i debiti del passivo (a breve) - debiti finanziari (banche e finanziamenti soci) - Acconti ricevuti.

Valore soglia <=200

- **Incidenza degli Oneri Finanziari:** misura l'incidenza del costo dell'indebitamento finanziario sul volume di attività.

Viene calcolato nel modo seguente:

Oneri Finanziari (Area C del Bilancio Civilistico)

Valore della Produzione

Valore soglia: <=3%

Per il primo accreditamento e per il successivo mantenimento occorre che almeno 3 dei quattro indicatori sopra individuati risultino entro i valori soglia; qualora due o più dei 4 indicatori finanziari risultassero fuori soglia l'accreditamento verrà sospeso con le modalità contenute al capitolo n. 10 dell'allegato n. 1 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 201/2022 e ss.mm. alle quali si rimanda integralmente, se ed in quanto applicabili.

Sempre ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 201/2022 e ss.mm.ii. la verifica della sussistenza dei soprarichiamati requisiti finanziari dovrà risultare da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante che almeno tre su quattro degli indici di bilancio richiesti rispettano i requisiti previsti.

Ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1161 del 10 luglio 2023, in relazione ad alterazioni nel calcolo degli indicatori di durata media dei crediti e dei debiti è facoltà per gli organismi interessati di dare evidenza mediante apposita documentazione dei possibili ritardi nell'erogazione dei finanziamenti da parte della P.A. o di altri soggetti gestori, quali ad esempio i Fondi Interprofessionali, che impediscono il rispetto delle soglie minime richieste, prevedendo altresì che al verificarsi delle eccezioni sopra citate, l'Agenzia Regionale per il lavoro, previa valutazione tecnica, si riserva la facoltà di non tenere conto di detti indicatori di durata ai soli fini dell'esito dell'attività istruttoria.

- **Requisiti patrimoniali**

I soggetti che intendono accreditarsi devono avere e mantenere un **patrimonio netto minimo** secondo soglie rapportate al valore della produzione:

Fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2022, la soglia minima di patrimonio netto dovrà essere pari a 30.000,00 Euro fino a un valore della produzione di 1.500.000,00 Euro; oltre 1.500.000,00 Euro di valore della produzione e fino a 10.000.000,00 Euro, il patrimonio netto deve essere pari almeno al 2% del valore della produzione; oltre i 10.000.000,00 di Euro del valore della produzione il patrimonio netto minimo deve essere almeno di 210.000,00 Euro.

Il valore della produzione da prendere a riferimento è la media aritmetica del valore della produzione degli ultimi tre anni di bilancio.

Ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 201/2022 e ss.mm.ii., a partire dall'approvazione del bilancio di esercizio 2023, per gli organismi che richiedono l'accreditamento, o per il mantenimento dello stesso, il patrimonio netto rispetto al valore della produzione, così come definito sopra, dovrà raggiungere le seguenti soglie minime:

- pari a 100.000,00 euro fino a un valore della produzione di 1.500.000,00 euro;
- oltre 1.500.000,00 euro di valore della produzione e fino a 3 milioni euro, il patrimonio netto deve essere pari almeno al 7%;
- oltre i 3 milioni di euro del valore della produzione il patrimonio netto minimo deve essere almeno di 210.000,00 euro.

Il valore della produzione da prendere a riferimento è la media aritmetica del valore della produzione degli ultimi tre anni di bilancio.

Il patrimonio netto minimo dovrà essere ripristinato, secondo i parametri sopra descritti **entro il 31 luglio di ogni anno**, presentando all'Agenzia regionale per il lavoro la documentazione comprovante tale operazione (verbale di approvazione dell'organo sociale competente, contabili di versamento e copia delle scritture contabili, anche queste, **redatte anteriormente al termine sopra citato**); il mancato rispetto di tale adempimento comporterà la decadenza dell'accreditamento con le modalità contenute al capitolo n. 10 dell'allegato n. 1 alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 201/2022 e ss.mm. se ed in quanto applicabili alle quali si rimanda integralmente.

- **Requisiti relativi all'interconnessione informatica**

È richiesta:

- l'interconnessione con il sistema informativo del lavoro nazionale e regionale nei tempi e con le modalità definiti dall'Agenzia regionale per il lavoro secondo le specifiche tecniche indicate dalla stessa;
- l'impegno del soggetto ad assicurare la propria interconnessione con gli altri sistemi informatici del lavoro e della formazione regionali e nazionali nel momento in cui questi saranno operativi;
- l'invio alla Regione Emilia-Romagna di ogni informazione utile per un efficace funzionamento del mercato del lavoro nei tempi e con le modalità definiti dall'Agenzia regionale per il lavoro.

3.2 REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO

Questi requisiti sono diversi in relazione alle “Aree di accreditamento” e si articolano secondo la modalità seguente:

- **3.2.1 Requisiti strutturali- operativi**
 - delle sedi operative richieste dall'accREDITAMENTO
 - delle «sedi per l'erogazione delle politiche attive»
 - delle «sedi occasionali»
- **3.2.2 Requisiti relativi al personale**
 - per soggetto giuridico
 - per sede operativa
- **3.2.3 Sistema di relazioni**
- **3.2.4 Requisiti di efficacia (per il mantenimento dell'accREDITAMENTO)**

Di seguito la specificazione dei requisiti richiesti con distinzione tra le due Aree di accREDITAMENTO.

3.2.1 Requisiti strutturali-operativi

- **Requisiti strutturali-operativi delle sedi operative richieste dall'accreditamento**

Area 1 di accreditamento

I soggetti che si accreditano per l'attuazione delle prestazioni previste in questa area di accreditamento devono disporre almeno di 9 sedi operative in Emilia Romagna. Ciascuna sede deve essere collocata in un territorio diverso, corrispondente agli ambiti territoriali di competenza delle ex province.

In fase di prima attuazione, e cioè fino al 30/06/2018, le sedi operative di cui il soggetto che si accredita deve disporre sono almeno 5, ciascuna delle quali deve essere collocata in un territorio diverso corrispondente agli ambiti territoriali di competenza delle ex province.

I soggetti devono assicurare:

la disponibilità esclusiva nell'utilizzo dei locali da parte del soggetto accreditato.

la disponibilità di spazi adeguati:

- all'attuazione di attività di gruppo
- alla realizzazione di colloqui individuali

la disponibilità di strumenti informatici e di collegamenti telematici idonei a interconnettersi al Sistema informativo regionale (SILER) e al Portale Lavoro per Te.

una localizzazione in posizione di agevole individuazione e accesso da parte degli utenti.

la presenza di segnaletica, in spazio visibile all'utenza, riportante la denominazione del Soggetto accreditato, logo della Regione, recapiti telefonici, orari di apertura al pubblico, nome del responsabile di sede.

la conformità alla normativa sulla tutela della salute, la sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro. Assenza di barriere architettoniche al fine di assicurare l'accessibilità a tutti i locali.

L'orario di apertura al pubblico dovrà essere di almeno 24 ore settimanali distribuite su almeno 5 giorni. Fino al 30/06/2017 l'orario di apertura al pubblico sarà di almeno 20 ore settimanali, distribuite su almeno 5 giorni.

Area 2 di accreditamento

I soggetti che si accreditano per l'attuazione delle prestazioni previste in questa area di accreditamento devono disporre almeno di 1 sede operativa per ogni ambito distrettuale dell'Emilia Romagna in cui intendono accreditarsi assicurando la prossimità all'utente nell'erogazione delle attività comprese nelle prestazioni assegnate.

I soggetti devono assicurare:

la disponibilità esclusiva nell'utilizzo dei locali da parte del soggetto accreditato

la disponibilità di spazi adeguati:

- all'attuazione di attività di gruppo

- alla realizzazione di colloqui individuali

la disponibilità di strumenti informatici e di collegamenti telematici idonei a interconnettersi al Sistema informativo regionale (SILER) e al Portale Lavoro per Te.

una localizzazione in posizione di agevole individuazione e accesso da parte degli utenti.

La presenza di segnaletica, in spazio visibile all'utenza, riportante la denominazione del Soggetto accreditato, logo della Regione, recapiti telefonici, orari di apertura al pubblico, recapiti dei servizi sociali e sanitari distrettuali, nome del responsabile di sede.

la conformità alla normativa sulla tutela della salute, la sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro. Assenza di barriere architettoniche al fine di assicurare l'accessibilità a tutti i locali.

L'orario di apertura al pubblico dovrà essere di almeno 24 ore settimanali, distribuite su almeno 5 giorni, secondo modalità definite in accordo con i servizi del distretto. Fino al 30 06 2017 l'orario di apertura al pubblico sarà di almeno 20 ore settimanali, distribuite su almeno 5 giorni, secondo modalità definite in accordo con i servizi del distretto.

- **Requisiti strutturali-operativi delle «sedi per l'erogazione delle politiche attive»**

Area 1 di accreditamento

Per l'erogazione dei servizi il soggetto accreditato, oltre alle sedi operative di cui dovrà disporre, potrà utilizzare, se lo ritiene opportuno, spazi esterni alle sedi operative («sedi per l'erogazione delle politiche attive»).

Per utilizzare queste sedi il soggetto accreditato deve darne debita comunicazione alla Regione, in fase di richiesta di primo accreditamento o in momenti successivi.

Le «sedi per l'erogazione delle politiche attive» che i soggetti che si accreditano potranno utilizzare devono rispondere ai seguenti requisiti:

- disponibilità di spazi adeguati all'attuazione di attività di gruppo e alla realizzazione di colloqui individuali.
- disponibilità di strumenti informatici e di collegamenti telematici idonei a interconnettersi al Sistema Informativo Lavoro (SILER) e al Portale Lavoro per Te.
- localizzazione in posizione di agevole individuazione e accesso da parte degli utenti.
- presenza di segnaletica, in spazio visibile all'utenza, riportante la denominazione del Soggetto accreditato, logo della Regione, recapiti telefonici, *nome del responsabile di sede*.
- conformità alla normativa sulla tutela della salute, la sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro.
- assenza di barriere architettoniche al fine di assicurare l'accessibilità a tutti i locali.

Il ricorso alle «sedi per l'erogazione delle politiche attive» potrà essere indicato in fase di richiesta di primo accreditamento o in momenti successivi.

Area 2 di accreditamento

Per l'erogazione dei servizi il soggetto accreditato, oltre alle sedi operative di cui dovrà disporre, potrà utilizzare, se lo ritiene opportuno, spazi esterni alle sedi operative («sedi per l'erogazione delle politiche attive»).

Per utilizzare queste sedi il soggetto accreditato deve darne debita comunicazione alla Regione, in fase di richiesta di primo accreditamento o in momenti successivi.

Le «sedi per l'erogazione delle politiche attive» che i soggetti che si accreditano potranno utilizzare devono rispondere ai seguenti requisiti:

- disponibilità di spazi adeguati all'attuazione di attività di gruppo e alla realizzazione di colloqui individuali.
- disponibilità di strumenti informatici e di collegamenti telematici idonei a interconnettersi al Sistema Informativo Lavoro (SILER) e al Portale Lavoro per Te.
- localizzazione in posizione di agevole individuazione e accesso da parte degli utenti.

- presenza di segnaletica, in spazio visibile all'utenza, riportante la denominazione del Soggetto accreditato, logo della Regione, recapiti telefonici, nome del responsabile di sede.
- conformità alla normativa sulla tutela della salute, la sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro.
- assenza di barriere architettoniche al fine di assicurare l'accessibilità a tutti i locali.

Il ricorso ad ambienti esterni alle sedi operative dovrà essere indicato in fase di richiesta di primo accreditamento o in momenti successivi.

- **Requisiti strutturali- operativi delle «sedi occasionali»**

Area 1 di accreditamento

I soggetti accreditati potranno inoltre utilizzare locali, aule e laboratori esterni alla sede operativa (“sedi occasionali”) che rispondano comunque ai requisiti di adeguatezza dei locali.

Come “sedi occasionali” potranno essere utilizzati, tra gli altri, i locali dei Centri per l’Impiego, in base a specifici accordi che verranno sottoscritti.

Il ricorso a locali, aule e laboratori esterni alla sede operativa accreditata dovrà essere evidenziato e autorizzato in fase di attuazione dei servizi

Area 2 di accreditamento

I soggetti accreditati potranno inoltre utilizzare ambienti, aule e laboratori esterni alla sede operativa (“sedi occasionali”) che rispondano comunque ai requisiti di adeguatezza dei locali.

Come “sedi occasionali” potranno essere utilizzati, tra gli altri, i locali dei Centri per l’Impiego e/o degli altri soggetti pubblici che nel Distretto operano in integrazione in base alla L.R. 14/2015.

L’utilizzo di questi locali sarà regolato da specifici accordi.

Il ricorso a locali, aule e laboratori esterni alla sede operativa accreditata dovrà essere evidenziato e autorizzato in fase di attuazione dei servizi.

3.2.2 Requisiti relativi al personale

- **Requisiti relativi al personale per soggetto giuridico**

Area 1 di accreditamento

Ciascun soggetto che si accredita deve garantire l'operatività di un «**Responsabile del soggetto**», che assicura, per l'insieme delle sedi accreditate, l'erogazione delle prestazioni secondo gli standard regionali; l'adeguatezza delle risorse professionali, tecnologiche, strutturali; la gestione delle relazioni con la Regione e con gli stake holder regionali; l'attuazione delle prestazioni e dei relativi monitoraggi secondo le procedure amministrative e gestionali previste dalla Regione; il coordinamento con l'Agenzia e lo sviluppo qualitativo dei servizi.

Deve garantire inoltre l'operatività di

- un «**Esperto di orientamento**», che assicura l'attuazione della prestazione «Consulenza orientativa». Il suo rapporto di lavoro è di tipo subordinato, regolato da un CCNL sottoscritto dalle rappresentanze sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale.
- un «**Esperto di start up di impresa**», che assicura l'attuazione della prestazione «Consulenza e accompagnamento all'avvio di impresa/ autoimpiego». Il suo rapporto di lavoro può essere regolato in forma diversa dal contratto di lavoro subordinato.

Questi esperti svolgono il loro ruolo in relazione alle diverse sedi accreditate.

In fase di prima attuazione i ruoli sopra indicati possono essere ricoperti da figure di «Esperti del mercato del lavoro». Entro il 30 giugno 2018 questi ruoli dovranno acquisire una competenza specialistica, certificata dalla Regione.

Per la realizzazione della prestazione «Formalizzazione e certificazione delle competenze» i soggetti che si accreditano devono disporre di un Responsabile della Formalizzazione e Certificazione - RFC e di un Esperto dei Processi Valutativi - EPV in possesso dei requisiti stabiliti dalla DGR n. 739/2013.

Per la copertura dei ruoli di «Responsabile del soggetto», «Esperto di orientamento», «Esperto di start up di impresa» sono richieste competenze professionali maturate nello svolgimento di attività analoghe a quelle individuate per almeno 3 anni negli ultimi 6.

Area 2 di accreditamento

Ciascun soggetto che si accredita deve garantire l'operatività di un «**Responsabile del soggetto**», che assicura, per l'insieme delle sedi accreditate, l'erogazione delle prestazioni secondo gli standard regionali; l'adeguatezza delle risorse professionali, tecnologiche, strutturali; la gestione delle relazioni con la Regione e con gli stakeholder regionali; l'attuazione delle prestazioni e dei relativi monitoraggi secondo le procedure amministrative e gestionali previste dalla Regione; il coordinamento con l'Agenzia e lo sviluppo qualitativo dei servizi.

Deve garantire inoltre l'operatività di:

- un «**Esperto di orientamento**», che assicura l'attuazione dell'azione «supporto orientativo per la costruzione di un percorso di riattivazione che tenga conto delle misure sociali e/o sanitarie definite nel “Programma personalizzato di intervento”. Il suo rapporto di lavoro è di tipo subordinato, regolato da un CCNL sottoscritto dalle rappresentanze sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale.

In fase di prima attuazione può coprire questo ruolo la figura di «Esperto del mercato del lavoro». Entro il 30 giugno 2018 questo ruolo dovrà acquisire una competenza specialistica, certificata dalla Regione.

Per la «Formalizzazione delle conoscenze e capacità» acquisite dalle persone fragili e vulnerabili nell'esperienza di tirocinio, i soggetti che si accreditano devono disporre di un Responsabile della Formalizzazione e Certificazione - RFC e di un Esperto dei Processi Valutativi - EPV in possesso dei requisiti stabiliti dalla DGR n. 739/2013.

Per la copertura dei ruoli di «Responsabile del soggetto» e di «Esperto di orientamento» sono richieste competenze professionali maturate nello svolgimento di attività analoghe a quelle individuate per almeno 3 anni negli ultimi 6.

- **Requisiti relativi al personale per sede operativa**

Area 1 di accreditamento

In corrispondenza di ciascuna sede operativa è garantita l'operatività di

- un «**Esperto del mercato del lavoro**», in grado di assicurare l'attuazione delle seguenti prestazioni:

Prestazioni per le persone: Erogazione di informazioni, Incontro domanda/offerta di lavoro, Consulenza e promozione della mobilità professionale, Accompagnamento al lavoro e alla formazione, Formalizzazione e certificazione delle competenze.

Prestazioni per i datori di lavoro: Erogazione di informazioni, Consulenza e supporto alla soddisfazione del fabbisogno professionale, Incontro domanda/offerta di lavoro.

Garantisce una **presenza** pari all'orario di apertura al pubblico della struttura in cui opera, secondo quanto definito relativamente ai «Requisiti strutturali- operativi delle sedi operative» richieste dall'accreditamento (parag. 3.2.1).

Il suo **rapporto di lavoro** è regolato da un contratto di lavoro subordinato, regolato da un CCNL sottoscritto dalle rappresentanze sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale.

- un «**Responsabile di sede**», in grado di assicurare il funzionamento della struttura e l'erogazione delle prestazioni secondo gli standard regionali e le disposizioni del Responsabile dell'accreditamento.

Garantisce una **presenza** presso la sede secondo modalità definite in accordo con il Responsabile di soggetto.

Il suo **rapporto di lavoro** è regolato da un contratto di lavoro subordinato, regolato da un CCNL sottoscritto dalle rappresentanze sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale.

Il ruolo di Responsabile di sede può essere ricoperto dall'Esperto del mercato del lavoro.

Per la copertura del ruolo di «Esperto del mercato del lavoro» sono richieste competenze professionali maturate nello svolgimento di attività analoghe a quelle individuate per almeno 3 anni negli ultimi 6.

Specificamente, le competenze richieste riguardano:

- la diagnosi della condizione formativo/professionale e del bisogno di sviluppo personale;
- l'individuazione delle risorse e dei servizi, compresa l'eventuale formazione, utili ad accompagnare la fase di transizione;
- la progettazione di percorsi di inserimento lavorativo;
- Il sostegno alle azioni definite e la valutazione della loro efficacia.
- L'individuazione, l'analisi e l'interpretazione del fabbisogno formativo e professionale del sistema aziendale di riferimento e la costruzione di proposte adeguate al fabbisogno rilevato.

Le conoscenze richieste sono:

- Tecniche e strumenti di rilevazione delle competenze e della storia formativa e professionale dell'individuo.
- Metodologie per la conduzione di colloqui finalizzati all'orientamento di base.
- Metodologie per la progettazione e gestione di percorsi di inserimento lavorativo.
- Caratteristiche e modalità di utilizzo del sistema informativo del lavoro.
- Caratteristiche delle professioni e dei contesti lavorativi in cui sono agite.
- Mercato del lavoro locale, trend produttivi ed occupazionali
- Offerta del sistema dell'istruzione e formazione professionale.
- Prestazioni e misure di politica attiva del lavoro previste dalla norme nazionali e regionali e relativi standard
- Principali riferimenti legislativi e normativi in materia di regolazione del mercato del lavoro, istruzione e formazione professionale.
- Principali tipologie di contratti lavorativi e relative caratteristiche.

Area 2 di accreditamento

In corrispondenza di ciascuna sede operativa è garantita l'operatività di

- un «**Esperto del mercato del lavoro**», in grado di assicurare l'attuazione della seguente prestazione:

Prestazioni per le persone: Supporto all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili.

Realizza le diverse attività comprese nella prestazione indicata, e in particolare può svolgere la funzione di tutoraggio necessaria a supportare l'inserimento lavorativo e l'inclusione sociale delle persone fragili e vulnerabili.

Garantisce una **presenza** pari all'orario di apertura al pubblico della struttura in cui opera, secondo quanto definito relativamente ai «Requisiti strutturali- operativi delle sedi operative richieste dall'accreditamento» (parag. 3.2.1).

Il suo **rapporto di lavoro** è regolato da un contratto di lavoro subordinato, regolato da un CCNL sottoscritto dalle rappresentanze sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale.

- un «**Responsabile di sede**», in grado di assicurare il funzionamento della struttura e l'erogazione delle prestazioni secondo gli standard regionali e le disposizioni del Responsabile dell'accreditamento.

Garantisce una **presenza** presso la sede secondo modalità definite in accordo con il Responsabile di soggetto.

Il suo **rapporto di lavoro** è regolato da un contratto di lavoro subordinato, regolato da un CCNL sottoscritto dalle rappresentanze sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale.

Il ruolo di Responsabile di sede può essere ricoperto da uno degli altri ruoli individuati per i soggetti accreditati nell'area 2.

L'«Esperto del mercato del lavoro» che svolge attività finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone fragili e vulnerabili, non si prospetta come una figura diversa e specifica, ma come una figura che presenta alcune specifiche competenze maturate in contesti lavorativi che operano in questo ambito.

Per la copertura del ruolo di «Esperto del mercato del lavoro» che svolge attività finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone fragili e vulnerabili, sono richieste competenze professionali maturate nello svolgimento di attività analoghe a quelle individuate per almeno 3 anni negli ultimi 6.

Specificamente, le competenze richieste riguardano:

- la diagnosi della condizione formativo/professionale e delle caratteristiche socio-personali rilevanti ai fini dell'inserimento lavorativo;
- l'individuazione delle risorse e dei servizi, compresa l'eventuale formazione, utili ad accompagnare la fase di transizione;
- la progettazione di percorsi di inserimento lavorativo in raccordo con le azioni di inclusione sociale definite nel «Programma personalizzato di intervento»
- Il sostegno alle azioni definite, il monitoraggio in corso di attuazione anche considerando le azioni di inclusione, la valutazione della loro efficacia.
- la rilevazione del fabbisogno professionale e delle opportunità presenti nelle imprese e la costruzione di proposte adeguate al fabbisogno e alle opportunità rilevate.

Le conoscenze richieste sono:

- Tecniche e strumenti di rilevazione delle competenze e della storia formativa e professionale dell'individuo.
- Tecniche comunicative e relazionali in rapporto alle diverse condizioni di disagio
- Metodologie per la conduzione di colloqui finalizzati all'orientamento di base.
- Metodologie per la progettazione e gestione di percorsi di inserimento lavorativo per persone fragili e vulnerabili
- Caratteristiche e modalità di utilizzo del sistema informativo del lavoro.
- Caratteristiche delle professioni e dei contesti lavorativi in cui sono agite.
- Mercato del lavoro locale, trend produttivi ed occupazionali
- Rete dei soggetti attivi nel territorio nel campo dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione
- Offerta del sistema dell'istruzione e formazione professionale
- Servizi territoriali a supporto dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione di utenti fragili e vulnerabili

- Prestazioni e misure di politica attiva del lavoro previste dalle norme nazionali e regionali e relativi standard
- Principali riferimenti legislativi e normativi in materia di regolazione del mercato del lavoro, istruzione e formazione professionale, inclusione sociale
- Principali tipologie di contratti lavorativi e relative caratteristiche.

3.2.3 Sistema di relazioni

Area 1 di accreditamento

Per favorire l'erogazione di servizi per il lavoro integrati con il territorio, il soggetto accreditato deve assicurare:

- un sistema stabile di relazioni con aziende e altri soggetti del territorio per lo svolgimento di esperienze lavorative o di inserimento lavorativo;
- un sistema stabile di relazioni con soggetti del territorio (scuole, università, enti di formazioni, comuni, ecc.) aventi quali oggetto la collaborazione per lo sviluppo e l'erogazione delle politiche attive per il lavoro.

In particolare, il soggetto giuridico titolare dell'accREDITamento deve assicurare un rapporto stabile e consolidato con imprese presenti nei territori, corrispondenti agli ambiti territoriali di competenza delle ex province, in cui intende accreditarsi.

Tale rapporto deve essere dimostrato da accordi, convenzioni, contratti o altre forme di relazione formalizzate con le imprese aventi per oggetto misure per il lavoro e la formazione rivolte a persone disoccupate od occupate, che siano in essere al momento della richiesta di accreditamento o che siano stati sottoscritti negli ultimi 3 anni.

Il permanere di tale requisito è condizione necessaria per il mantenimento dell'accREDITamento.

Il soggetto accreditato è tenuto ad indicare in sede di accREDITamento, in forma di autodichiarazione:

- il numero di tirocini promossi nell'ultimo biennio;
- il numero di soggetti per i quali è stata realizzata un'attività formativa per l'inserimento lavorativo nell'ultimo biennio;
- l'efficacia occupazionale a 6 mesi a seguito della fruizione di misure di politica attiva erogate nell'ultimo biennio.

I dati rilevati verranno resi pubblici dalla Regione.

Area 2 di accreditamento

Per favorire l'erogazione di servizi per il lavoro integrati con il territorio il soggetto accreditato deve assicurare, per l'ambito distrettuale o gli ambiti distrettuali in cui intende accreditarsi:

- un sistema stabile di relazioni con aziende e altri soggetti per lo svolgimento di esperienze lavorative o di inserimento lavorativo rivolte a persone fragili e vulnerabili.
- un sistema stabile di relazioni con soggetti del territorio (scuole, università, enti di formazioni, comuni, ecc.) aventi quali oggetto la collaborazione per lo sviluppo e l'erogazione di misure di politica attiva per il lavoro rivolte a persone in condizione di vulnerabilità e fragilità.

Inoltre, per assicurare l'attuazione di interventi di politica attiva per il lavoro integrati con misure di natura sociale e sanitaria, il soggetto giuridico titolare dell'accREDITamento deve assicurare un rapporto stabile e consolidato con le strutture pubbliche che esercitano, nell'ambito distrettuale o negli ambiti distrettuali in cui intende accreditarsi, la delega alle politiche sociali (a titolo

esemplificativo: Comuni, Asp, Unioni di Comuni, Distretti) e servizi sanitari (Aziende sanitarie) del territorio.

Tale rapporto deve essere dimostrato da accordi, convenzioni, contratti o altre forme di relazione formalizzate aventi per oggetto misure per il lavoro e la formazione rivolte a persone fragili, vulnerabili e disabili, che siano in essere al momento della richiesta di accreditamento o che siano stati sottoscritti negli ultimi 3 anni.

Il permanere di tale requisito è condizione necessaria per il mantenimento dell'accreditamento

Il soggetto accreditato è tenuto ad indicare in sede di accreditamento, in forma di autodichiarazione:

- il numero di tirocini promossi nell'ultimo biennio;
- il numero di soggetti per i quali è stata realizzata un'attività formativa per l'inserimento lavorativo nell'ultimo biennio;
- l'efficacia occupazionale a 6 mesi a seguito della fruizione di misure di politica attiva erogate nell'ultimo biennio.

I dati rilevati verranno resi pubblici dalla Regione.

3.2.4 Requisiti di efficacia (per il mantenimento dell'accreditamento)

Area 1 di accreditamento

Gli aspetti considerati in ordine all'efficacia delle prestazioni sono:

- la capacità di rispondere alle richieste degli utenti,
- la tempistica di erogazione delle prestazioni;
- gli esiti occupazionali delle prestazioni erogate.

I soggetti accreditati sono tenuti ad erogare le prestazioni previste dal Patto di servizio personalizzato a tutti i soggetti che ne fanno richiesta, in base alle priorità che verranno definite e alle risorse finanziarie che saranno rese disponibili.

Le prestazioni previste dal Patto di servizio personalizzato dovranno essere erogate/attivate entro un termine temporale definito, calcolato a partire dalla effettiva presa in carico della persona da parte del soggetto accreditato.

Il termine temporale sarà individuato tenendo conto di quanto le norme nazionali prescriveranno in materia.

Con atti successivi, entro il 30 giugno 2017, saranno identificati gli indicatori da assumere per la valutazione dell'efficacia delle prestazioni per il lavoro erogate e i relativi standard.

Indicatori e standard costituiranno elementi prescrittivi per il mantenimento dell'accreditamento.

Gli indicatori che saranno adottati potranno essere comuni alle due Aree di Accreditamento.

Potranno essere differenti gli standard richiesti i quali saranno definiti anche tenendo conto dei profili delle persone.

I requisiti di efficienza per il mantenimento dell'accreditamento verranno individuati entro il 30 giugno 2017, anche a seguito delle evidenze che deriveranno dalla fase di prima attuazione del sistema

Area 2 di accreditamento

Gli aspetti considerati in ordine all'efficacia delle prestazioni sono:

- la capacità di rispondere alle richieste degli utenti,
- la tempistica di erogazione delle prestazioni;
- gli esiti occupazionali delle prestazioni erogate.

I soggetti accreditati sono tenuti ad erogare le prestazioni previste dal Patto di servizio personalizzato a tutti i soggetti che ne fanno richiesta.

Le prestazioni previste dal Patto di servizio personalizzato dovranno essere erogate/attivate entro un termine temporale definito, calcolato a partire dalla effettiva presa in carico della persona da parte del soggetto accreditato.

Il termine temporale sarà individuato tenendo conto di quanto le norme nazionali prescriveranno in materia e da quanto sarà definito di concerto con le strutture regionali competenti in materia di politiche sociali e sanitarie.

Con atti successivi, entro il 30 giugno 2017, saranno identificati gli indicatori da assumere per la valutazione dell'efficacia delle prestazioni per il lavoro erogate e i relativi standard.

Indicatori e standard costituiranno elementi prescrittivi per il mantenimento dell'accreditamento.

Gli indicatori che saranno adottati potranno essere comuni all'Area 1 di Accredimento.

Potranno essere differenti gli standard richiesti i quali saranno definiti anche tenendo conto dei livelli di fragilità delle persone.

I requisiti di efficienza per il mantenimento dell'accreditamento verranno individuati entro il 30 giugno 2017, anche a seguito delle evidenze che deriveranno dalla fase di prima attuazione del sistema.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/1943

data 02/11/2016

IN FEDE

Morena Diazzi

omissis

L'assessore Segretario: Costi Palma

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza